

COMUNE DI ROVIGO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE
DLGC/2015/17**

O G G E T T O

Convenzione con il Tribunale Ordinario di Rovigo per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 D.Lgs. 274/2000 e dell'art. 2 DM 26/03/2011.

L'anno duemilaquindici addì **09** del mese di **Febbraio** ore **16:05** nel Palazzo Comunale e nella Sala Giunta, è presente il Dott. Claudio Ventrice, nominato Commissario Straordinario per la provvisoria gestione dell'Ente con Decreto del Presidente della Repubblica del 11.08.2014 per trattare il presente oggetto con i poteri della Giunta Comunale.

Partecipa ai lavori il Sub Commissario Dr. Massimo Zavagli, nominato con Decreto del Prefetto di Rovigo prot. 26122 del 16.07.2014.

Assiste e verbalizza il Segretario Generale Dott.ssa Michela Targa.

Il Commissario Straordinario, adotta il provvedimento in oggetto indicato.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

VISTO il D.P.R. del 11/08/2014 di scioglimento del Consiglio Comunale di Rovigo e di nomina del Commissario Straordinario per la provvisoria gestione dell'Ente, come da nota della Prefettura di Rovigo acquisita agli atti del Comune di Rovigo con prot. gen. 0043925 del 18/08/2014;

SENTITA la relazione del Comandante della Polizia Municipale che rappresenta: una prima convenzione ad oggetto i lavori di p.u. ai sensi degli artt. 54 D.Lgs. 274/2000, 186 e 187 Nuovo Codice della Strada, è stata sottoscritta tra l'Amministrazione Comunale ed il Presidente del Tribunale Ordinario di Rovigo il 08/02/2012, con durata tre anni; si propone con il presente provvedimento di proseguire nell'esperienza prevedendo, rispetto al testo della precedente convenzione, un'estensione delle possibili attività da svolgere (cfr. art. 1 della bozza di convenzione allegata ultimo periodo); si tratta di attività non retribuita in favore della collettività; è a carico del Comune l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi;

VISTA l'allegata bozza di Convenzione con il Tribunale Ordinario di Rovigo – All. A al presente provvedimento - ad oggetto "Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del D.Lg.vo 28 Agosto 2000 n. 274 e dell'art. 2 del D.M. 26 Marzo 2011";

VISTI gli allegati pareri, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000;

DELIBERA

1. Di approvare l'allegata bozza di convenzione – All. A al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. di demandare al Comandante della Polizia Municipale gli adempimenti necessari, successivamente alla sottoscrizione della Convenzione da parte del Commissario Straordinario del Comune di Rovigo e del Presidente del Tribunale di Rovigo;
3. di dichiarare la presente deliberazione, **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000, stante l'urgenza di iniziare le attività di pubblica utilità previste dalla convenzione.



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D. LG.VO 28 AGOSTO 2000 N.274 E DELL'ART. 2 DEL D.M. 26 MARZO 2011

Premesso

1. che l'art. 186 comma 9 bis del Codice della Strada e l'art. 187 comma 8 bis Codice della Strada, come modificati, prevedono che la pena detentiva e la pena pecuniaria per la guida in stato d'ebbrezza possano essere sostituite, se non vi è opposizione da parte dell'imputato e per una sola volta, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000 n°274 consistente " *nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le provincie, i comuni o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato o presso centri specializzati di lotta alle dipendenze*";
2. che l'art. 2 della legge 145 del 2004, nel modificare l'art. 165 del codice penale, ha consentito al giudice di subordinare la sospensione condizionale della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, a tal fine dichiarando applicabili gli artt. 44 e 54 (commi 2,3,4,6) del D. Lg.vo 274/2000 e le relative convenzioni;
3. che ex art. 73 comma 5 bis inserito dall'art. 4 bis, comma 1 lett.g) del D.L. 30.12.2005 n° 272 convertito in legge 21.02.2006 n°49, il giudice monocratico, limitatamente ai casi di reati di cui all'art. 73 comma V° del predetto D.P.R. 309/90 commessi da tossicodipendente o da assunto di sostanze stupefacenti di applicare con la sentenza di condanna o di applicazione pena su richiesta delle parti a norma dell'art.444 c.p.p., su richiesta dell'imputato e, sentito il P.M., qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, anziché le pene detentive e pecuniarie, applicare quella del lavoro di pubblica utilità ex art. 54 D.Lg.vo 274/2000 secondo le modalità ivi previste;

4. che l'art. 2 comma 1 del D.M. 26.3.2001, emanato a norma dell'art. 54 comma 6 del citato decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività sia svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, e su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario siano presenti le amministrazioni, gli enti e le organizzazioni beneficiarie indicate nell'art. 1 comma 1 del decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
5. che il Ministro della Giustizia con decreto ministeriale in data 16 luglio 2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni;
6. che il Tribunale di Rovigo con bando del 05.5.2011 ha invitato tutti gli enti pubblici e, per il tramite di questi, le associazioni private operanti nel territorio, a manifestare la propria disponibilità a stipulare una convenzione con il predetto Tribunale per far svolgere presso le proprie strutture lavori di pubblica utilità;

considerato che

il Comune di Rovigo, presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato decreto legislativo;

che il predetto Comune con nota n°4936 prot. del 29.01.2015 pervenuta a questo ufficio in pari data ha manifestato la volontà di procedere al rinnovo della convenzione

SI STIPULA

La presente convenzione (di seguito "la Convenzione") tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona della dott.sa Adalgisa Fraccon, Presidente del **Tribunale Ordinario di Rovigo**, giusta la delega di cui in premessa (di seguito "il Tribunale") ed il Comune di Rovigo nella persona del Commissario Straordinario pro tempore Dott. Claudio Ventrice (di seguito "l'Ente");

Art. 1

Attività da svolgere

L'Ente consente che un numero massimo di 02 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo citato in premessa prestino presso le proprie strutture attività non retribuita in favore della collettività.

In conformità con quanto previsto dall'art. 1 del D.M. citato in premessa, l'Ente specifica che l'attività non retribuita in favore della collettività ha per oggetto la sicurezza e l'educazione stradale, con ausilio agli utenti deboli sulle strade e/o attività di supporto amministrativo negli uffici del Comando Polizia Municipale e/o mappatura della segnaletica stradale esistente

Art. 2

Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta dai condannati in conformità con quanto disposto nella sentenza/decreto di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33 comma 2 del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

I soggetti indicati dal comma 2 dell'art. 2 del D.M. 26.3.2001 di coordinare la prestazione lavorativa del condannato e di impartire a quest'ultimo le relative istruzioni sono:

- 1) il Comandante del Corpo di Polizia Locale
- 2) i soggetti individuati dal predetto responsabile con specifico incarico di coordinare l'attività del singolo condannato affidato all'Ente e di impartire le istruzioni.

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o sostituzioni dei soggetti ora indicati

Art. 4

Modalità di trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 54, commi 2, 3 e 4 del citato decreto legislativo.

L'Ente si impegna, altresì, a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso

alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. E' obbligatoria ed è a carico dell'Ente ospitante l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

Verifiche e relazioni sul lavoro svolto

L'Ente ha l'obbligo di comunicare quanto prima all'Autorità di P.S. competente le eventuali violazioni degli obblighi del condannato secondo l'art. 56 del decreto legislativo (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato ecc.).

Al termine dell'esecuzione della pena, i soggetti incaicati ai sensi dell'art. 3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere una relazione da inviare al giudice che ha applicato la sanzione e che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Risoluzione della Convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell'ente.

Art. 8

Durata della Convenzione

La Convenzione avrà la durata di anni tre a decorrere dalla data della sua sottoscrizione da entrambe le parti.

Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del

decreto ministeriale, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale per gli affari penali.


Rovigo, li _____

Per il Tribunale di Rovigo – La Presidente

Dott. ssa Adalgisa Fraccon

Per l'Ente – Il Commissario Straordinario

Dott. Claudio Ventrice



COMUNE DI ROVIGO
SETTORE SICUREZZA


Allegato alla proposta di deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. PDLGC/2015/23 del 04/02/2015

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA EX ART. 49 , COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000

Il Responsabile del servizio interessato esprime parere positivo in merito alla regolarità tecnica.

Li, 04/02/2015

IL DIRIGENTE
Patanela Sabrina



COMUNE DI ROVIGO
Settore Risorse Finanziarie, Sviluppo Economico

Allegato alla proposta di deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. PDLGC/2015/23 del 04/02/2015

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ex Art. 49 , comma 1, D.LGS. N. 267/2000

Il Responsabile del servizio finanziario esprime parere positivo in merito alla regolarità contabile.

IL DIRIGENTE

Dott. ssa Nicoletta Cittadin

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Dr. Claudio Ventrice

Ventrice

IL SEGRETARIO GENERALE

D.ssa Michela Targa

M. Targa

